



**OSSERVAZIONI COMUNE DI CARPI**

**su Delibera di Giunta Regionale Num. 345 del 09/03/2026**

1. Valutare la possibilità di esplicitare più nel dettaglio quanto esposto al comma 6 dell'art. 1 in merito al coordinamento, da parte del gestore di rete competente, delle iniziative afferenti al medesimo punto di connessione. In particolare risulta necessario chiarire se con "medesimo punto di connessione" si intende la medesima cabina di media o alta tensione o se si intende il medesimo stallo. Inoltre sarebbe bene specificare se il gestore di rete deve invitare i proponenti alla realizzazione di sottostazioni in condominio, per l'arrivo in cabina di un solo elettrodotto, oppure se si intende la stesura coordinata di distinti elettrodotti ad esempio tramite la posa di polifere a più tubi. In generale sarebbe bene inoltre informare i comuni circa l'esistenza di accordi con i gestori di rete per lo svolgimento di tale compito.
2. In merito a quanto esposto alla lettera c del comma 4 dell'art. 2 si chiede di modificare in "e" la congiunzione "o" che si frappone tra i due periodi "svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene", "dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera", ciò per il condivisibile principio per cui le aree agricole prossime a tali stabilimenti aventi emissioni in atmosfera possono, potenzialmente, risultare già più compromesse. Tale modifica risulterebbe maggiormente cautelativa considerato che "un'attività finalizzata alla produzione di un bene" è una definizione alquanto estensiva di stabilimento. Sarebbe a tal fine opportuno recuperare la definizione di stabilimento così come interpretata nel precedente parere reso nel merito dalla struttura regionale di cui al prot. num. 1036840 del 17 ottobre 2025.
3. Si chiede di valutare la possibilità di rivedere quanto disposto al comma 2 dell'art. 4 in merito al conteggio del raggiungimento del limite superiore di SAU comunale utilizzabile per l'installazione di impianti FER.  
In particolar modo se, come riportato nel dispositivo, è possibile raggiungere il 2% e lo stesso è da calcolarsi sugli impianti autorizzati o abilitati "a partire dall'entrata in vigore della legge", facendo salvi sempre e comunque i procedimenti in itinere che dovessero qualificarsi dal momento dell'inizio del conteggio fino alla decretazione della raggiunta soglia, è chiaro che questa condizione, specialmente per i territori particolarmente "aggrediti" che, generalmente, hanno all'interno del confine comunale una cabina di trasformazione, comporterebbe certamente una occupazione di territorio ben superiore al limite stabilito ed in ogni modo non quantificabile a priori.  
Si chiede pertanto o di retrodatare l'inizio del conteggio, o di dare la possibilità ai comuni di conteggiare anche le istanze in iter in ordine di presentazione, e se queste dovessero già eccedere tale quota di poter respingere nuove istanze. Tale condizione illustrata può presentare elevati profili di contenzioso, ma appare l'unica soluzione che effettivamente garantisce ai territori una occupazione che al massimo può eccedere la quota stabilita dalla norma con i soli procedimenti già in itinere, e comunque accettabile dal punto di vista del carico urbanistico/ambientale/sociale ecc...
4. Si chiede di rivedere quanto riportato al comma 1 dell'art. 5 eliminando la porzione di frase "al corretto inserimento paesaggistico". Si ritiene infatti che le mitigazioni, quali opere a verde e siepi perimetrali, NON siano da computarsi nelle compensazioni, infatti tali opere sono necessarie ed indispensabili per la mitigazione degli impatti paesaggistici dell'impianto, mentre le compensazioni devono mitigare gli effetti ULTERIORI, non mitigabili, che l'impianto genera sul territorio quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contributo emissivo proprio dell'impianto (nel caso di BESS), rischi ambientali residui, rischio incendio, perdita dei caratteri identitari (culturali, territoriali, economici) e visivo percettivi dell'area a destinazione agricola, impatto sociale sugli abitanti, sottrazione e frammentazione del suolo a funzione agricola, impatti cumulativi, impatti delle infrastrutture a rete ecc...
5. Rispetto a quanto definito dall'articolo 6 in merito all'effetto cumulo si chiede di valutare la possibilità di:
  - a. al comma 1 eliminare il criterio delle aree confinanti ma inserire una contestualizzazione più ampia per qualificare le istanze come cumulate al fine della domanda;
  - b. al fine dell'applicazione del regime amministrativo di ordine superiore per impianti ricadenti nel raggio di 1km considerare non solamente quelli autorizzati o abilitati ma anche le procedure in iter;
  - c. regimentare non solo il cumulo per quanto riguarda la scelta del regime amministrativo a cui sottoporre l'istanza, ma anche tutto quello che riguarda il cumulo di impatti ambientali, paesaggistici, infrastrutturali ecc... In particolare sarebbe interessante inserire un criterio che consenta di realizzare mitigazioni coordinate, che si individuino una responsabilità in merito all'analisi degli impatti ambientali cumulativi e chi ne deve rispondere, che i soggetti debbano coordinarsi per la realizzazione delle opere di connessione onde diminuire l'impatto sul territorio e sulle reti delle stesse ecc...



6. Specificare meglio se il monitoraggio semestrale della SAU dettagliato al punto 2 dell'art. 7 è da ritenersi l'unico valido al fine delle disposizioni rese al comma 3 dell'art. 4 o se i Comuni possono far valere i propri conteggi eventualmente ratificati dal monitoraggio semestrale di cui sopra.
7. Si chiede di chiarire quanto disposto dall'art. 8. Si rappresenta infatti che, allo stato attuale, l'ente procedente (ad esempio le Arpae) nella determinazione conclusiva dei procedimenti chiede sempre che sia l'ente che ha rilasciato le prescrizioni a verificarle, e non l'ente procedente, che risulta responsabile solamente della verifica dell'adempimento delle prescrizioni dettate da lui stesso e non dagli altri enti coinvolti nella conferenza dei servizi.
8. Si chiede di valutare quanto riportato al comma 6 dell'art. 9. Si rappresenta infatti che perché il POD relativo alla connessione di un impianto, che all'atto dell'istanza autorizzativa, qualsiasi essa sia, è ancora un POD fittizio contenuto nella soluzione tecnica minima di connessione, sia intestato ad una CER significa che deve necessariamente essere la CER stessa l'intestatataria della domanda di connessione. Significa quindi che tale disposizione impone ai proponenti di tali impianti un preaccordo con una CER costituita che svolga la funzione di intermediario con il gestore di rete per la connessione dell'impianto, con una indubbia problematica amministrativa, ossia che il soggetto a cui è rilasciato il benestare alla connessione deve necessariamente essere lo stesso che riceve il titolo abilitativo a costruire ed esercire l'impianto. Tale condizione comunque non è una effettiva garanzia che l'impianto sarà poi fattivamente messo a disposizione della CER, potendo in qualsiasi momento volturare la domanda di connessione ad altro soggetto. Sarebbe ancor più cautelativo richiedere la presentazione di una scrittura privata o di un atto ratificato nel quale il proponente dell'impianto si impegna a mettere a disposizione proprio quell'impianto proprio per quella determinata CER in quella particolare configurazione. Tale condizione dovrà comunque essere verificata nel corso della vita utile dell'impianto.
9. Rispetto a quanto disposto dall'art. 15 si chiede di valutare la possibilità di imporre che la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico possa avvenire solamente nelle aree c.d. idonee ai sensi del comma 1 dell'art. 11-bis del D.lgs 190/2024, ovvero che tali impianti BESS debbano essere posti ad una distanza massima dal nodo di connessione al quale intendono collegarsi, ed in ogni caso che le stesse non possano essere collocate su terreni sui quali insistono colture certificate. Questo eviterebbe la collocazione incondizionata di questi impianti anche in territorio rurale rispetto al quale rappresentano un elemento avulso e potenzialmente dannoso (percolamenti, rischi incendi, ecc..).
10. Si chiede di valutare di inserire un regime transitorio tra la vigenza del DL 175/2025 e l'entrata in vigore della presente legge regionale nel quale possano continuare a valere le disposizioni regionali previgenti onde evitare di creare un "buco normativo" e supportare i Comuni nel passaggio tra una disposizione e l'altra.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
S3 AMBIENTE – TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
Dott. Urb. Renzo Pavignani